

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 *Consiglio Regionale del Veneto*

U del 02/01/2014 Prot.: 0000039 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
della SESTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*



IX LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 408  
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Claudio Sinigaglia,  
Graziano Azzalin, Giuseppe Berlato Sella, Franco Bonfante,  
Mauro Bortoli, Roberto Fasoli, Stefano Fracasso, Giampietro  
Marchese, Claudio Niero, Bruno Pigozzo, Sergio Reolon, Piero  
Ruzzante e Lucio Tiozzo relativa a: "INTERVENTI PER LA  
PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT E  
DELL'ATTIVITÀ MOTORIA NEL VENETO".

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Sesta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Sesta Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Ufficio atti  
istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*  
+39 041 2701271 *fax*  
drai.uai@consiglio Veneto.it  
www.consiglio Veneto.it

Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo.

Cordiali saluti.



IX Legislatura

IL PRESIDENTE



(Clodovaldo Ruffato)

SERVIZIO  
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI  
IL DIRIGENTE CAPO  
Dott. *Roberto Valente*

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. *Roberto Zanon*)



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

NONA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 408**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Sinigaglia, Tiozzo, Azzalin, Berlato Sella, Bonfante, Bortoli, Fasoli, Fracasso, Marchese, Niero, Pigozzo, Reolon e Ruzzante

### **INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT E DELL'ATTIVITÀ MOTORIA NEL VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 20 dicembre 2013.

## **INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT E DELL'ATTIVITÀ MOTORIA NEL VENETO**

*Relazione:*

*«Lo Sport comprende qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli» (Commission of the European Communities , White Paper on Sport, Luglio 2007).*

*La pratica sportiva rappresenta una delle più ramificate reti oggi esistenti nel Paese, cui “aderiscono” circa 35 milioni di italiani. Se si contano le società sportive e le organizzazioni territoriali (CONI, Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva) risultano ben 95.000 i “punti di offerta” dislocati sul territorio.*

*Tutto ciò vale circa tre punti percentuali di PIL, considerando investimenti in opere pubbliche, turismo, trasporti, media tradizionali e media innovativi, occupati diretti ed indiretti, una moltitudine di piccole, medie e grandi imprese che operano nel manifatturiero, organizzazione di micro e macro eventi, innovazione tecnologica ed export. Un'analisi svolta recentemente dal CONI conferma come il valore stimato della produzione direttamente o indirettamente attivata dallo sport risulti superiore ai 53 miliardi di euro all'anno, con valori di export che si attestano intorno a 1,8 miliardi di euro per i prodotti sportivi. La stima del Pil direttamente legato allo sport è di 25 miliardi.*

*I dati indicano con chiarezza i fondamentali aspetti valoriali associati al mondo dello sport e della pratica sportiva: spirito di squadra, disciplina, solidarietà, rispetto delle regole.*

*Nel corso dell'ultimo ventennio lo sport ha rappresentato per l'infanzia e l'adolescenza il terzo pilastro educativo dopo la famiglia e la scuola. Il 66,5 per cento dei ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni pratica una disciplina sportiva e la capacità di trasmissione di principi etici attraverso lo sport rappresenta un valore aggiunto di indiscutibile rilievo. Nel 2011 in Italia, le persone di 3 anni e più che hanno praticato sport sono state poco meno di 19 milioni (il 32,1 per cento della popolazione nella stessa fascia di età). Tra questi il 21,9 per cento si è dedicato allo sport in modo continuativo e il 10,2 per cento in modo saltuario. Focalizzando l'attenzione sull'evoluzione della pratica sportiva giovanile degli ultimi anni, si riscontrano variazioni positive soprattutto tra i bambini. Dal 2001 al 2011 i livelli della pratica sportiva per la fascia d'età compresa tra i 6 e i 10 anni sono aumentati di oltre 5 punti percentuali, passando dal 48,8 per cento al 54 per cento e hanno quasi raggiunto i livelli della fascia d'età 11-14 anni, da sempre più attiva (56,1 per cento di praticanti continuativi nel 2011). Le quote di partecipazione sportiva dei giovani per le classi d'età immediatamente successive sono, invece, rimaste sostanzialmente stabili, attestandosi nel 2011 su valori pari rispettivamente al 46,5 per cento per i ragazzi tra i 15 ed i 17 anni e ad un livello inferiore di ben 10 punti percentuali (35,9 per cento) per i giovani tra i 18 ed i 19 anni.*

*I trend in atto indicano che la modalità di “adesione” all'ambito sportivo sta cambiando, andando sempre più nella direzione di una pratica destrutturata,*

*fuori dagli schemi classici del tesseramento federale ed interpretando sempre più lo sport come strumento di salute.*

*Le conseguenze sulla salute determinate da scorretta alimentazione, sedentarietà e, in generale, da stili di vita non salutari, sono motivi di preoccupazione e di impatto sulla spesa sanitaria. Le visite medico-sportive possono consentire, oltre ad una valutazione dello stato di salute, anche uno studio epidemiologico della popolazione giovanile italiana maschile e femminile. Il beneficio dell'attività fisica viene calcolato anche in termini di riduzione della mortalità, con cui si intende il numero di morti evitate all'anno, grazie alla pratica sportiva in relazione all'intensità. Considerando che attualmente in Italia circa il 60 per cento della popolazione pratica un'attività sportiva o fisica, i benefici che implicitamente ne derivano sono dell'ordine di 52.000 malattie evitate ogni anno e 22.000 morti evitate ogni anno. I circa 52.000 casi di malattie evitate ogni anno equivalgono a circa 1,5 miliardi di euro di risparmio sulla spesa annua (sanitaria e non) pari a circa l'1,3 per cento della spesa sanitaria complessiva. Le circa 22.000 morti evitate ogni anno equivalgono a circa 32 miliardi di euro di valore della vita «salvaguardato» (inteso come monetizzazione della mancata produttività e del danno morale) pari a circa il 2 per cento del PIL (vale a dire che in assenza di pratica sportiva, la diminuzione del PIL italiano nel 2011 invece di -0,5 per cento sarebbe teoricamente stato -2,5 per cento. In prospettiva la diminuzione di un punto percentuale del tasso di sedentarietà in Italia (dall'attuale 40 per cento al 39 per cento corrispondente a circa 515.000 persone) porterebbe un beneficio incrementale per lo stato di 200 milioni di euro annui, come risparmio sulla spesa (sanitaria e non) e 4 miliardi di euro annui, come valore della vita salvaguardato. Il beneficio totale ottenuto deriva così da una riduzione dei costi dell'inattività e da un aumento del risparmio dei costi dovuto all'incremento delle persone praticanti attività sportiva e fisica.*

*I corsi finanziati dalle Regioni, l'attività professionalizzante della Scuola dello Sport, rappresentano rilevanti segmenti d'offerta formativa, culturale e di potenziale inserimento nel mondo del lavoro.*

*Una fondamentale leva organizzativa del mondo sportivo risiede proprio nel lavoro prestato in modo volontario da centinaia di migliaia di persone. Da un'analisi condotta su un campione di 11.000 associazioni sportive si evince che operano mediamente nel settore 10-12 volontari ad associazione, i quali prestano 5 ore di lavoro a settimana. Nel complesso, si tratta di circa 225.000.000 ore di volontariato per un valore annuo quantificabile in 3,4 miliardi di euro di lavoro equivalente (calcolando un controvalore di 15 euro per ogni ora di lavoro).*

*Un punto di osservazione privilegiato sulla pratica sportiva in forma organizzata è quello del CONI. Per l'anno 2011, secondo le rilevazioni CONI il numero dei tesserati è stato pari a circa 11 milioni. Si tratta di un dato disomogeneo che comprende i tesserati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate che coprono segmenti di attività fisico-sportiva caratterizzati da maggior impegno agonistico (4 milioni e mezzo di tesserati delle società ed associazioni sportive) e quelli degli Enti di Promozione Sportiva (con finalità ludiche, ricreative e formative) che propongono attività fisico-sportiva a carattere amatoriale organizzata (circa 7 milioni di iscritti dichiarati dagli Enti; tale quota comprende anche i tesserati in occasione di manifestazioni sportive promozionali).*

*Tra i tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, si osserva un trend positivo: dal 2001 al 2011 il numero di tesserati è passato da 3,3 milioni a 4,5 milioni di atleti, con un incremento superiore al 36 per cento.*

*Il punto di riferimento nel mondo dello sport per le persone con disabilità è il Comitato Italiano Paralimpico, che ha compiti analoghi a quelli affidati al CONI per quel che attiene la pratica sportiva dei normodotati. Nell'ambito delle proprie attività, in particolare, il CIP svolge un'azione di promozione ed avvicinamento alla pratica sportiva di persone disabili, resa attuativa attraverso i Centri di Avviamento allo Sport Paralimpico (CASP), gli Istituti Scolastici, le Unità Spinali/Centri di Riabilitazione ed i rapporti con l'INAIL. In base ai dati disponibili, nel 2011 le persone con disabilità tesserate con le 20 Federazioni riconosciute sono state 12.231, divise in 1.295 Società Sportive; i tesserati con le 11 Discipline Sportive Paralimpiche riconosciute sono stati 1.315, divisi in 117 Società Sportive, 47.223 i tesserati con gli 8 Enti di Promozione riconosciuti dal CIP, divisi in 534 Società o Gruppi Sportivi, per un totale di 60.769 tesserati e 1.946 Società Sportive affiliate.*

*Il Nord-Est è la ripartizione geografica con la quota più elevata di persone che praticano lo sport (40,4 per cento). I migliori indici di dotazione impiantistica riguardano le macro aree del Nord-Ovest e del Nord-Est (rispettivamente 354 e 352 spazi ogni 100.000 residenti). Il Veneto è la terza regione in Italia per pratica sportiva, dopo le regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. In Veneto praticano sport 1 milione e 965.054 persone, il 41,3 per cento (di cui il 28,7 per cento in modo continuativo). Svolgono un'attività fisica 1 milione e 641.510 persone, ovvero il 34,5 per cento. Sono invece sedentari 1 milione e 137.162 persone, il 23,9 per cento.*

*Negli ultimi 15 anni la pratica sportiva in Veneto è aumentata del 17,3 per cento, mentre è salito del 24,8 per cento il numero dei praticanti continuativi. Il Veneto è al secondo posto in Italia per chi pratica "qualche attività sportiva" e al secondo posto anche per il minor tasso di sedentarietà, dopo il Trentino.*

*Le Società Sportive di base che appartengono a Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate in tutta la Regione sono 8.784. Tenendo conto che la popolazione attiva, calcolata dai 3 anni in su, è di 4.758.000 persone, vi è 1 punto di "offerta sportiva" ogni 541 abitanti (si tenga presente che il dato corrispondente in Italia è di 1 punto di "offerta sportiva" ogni 631 abitanti). Un'attività di base di questo tipo è possibile solo grazie al grandissimo numero di volontari che operano a vari livelli all'interno delle Società Sportive (circa 10 per società) e che garantiscono un monte ore (circa 5 a settimana) preziosissimo.*

*Annualmente vengono organizzati in Veneto moltissimi eventi sia a livello Nazionale che Internazionale da parte di Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, o dalle singole Società Sportive. Per conformazione geografica, il Veneto permette l'organizzazione di eventi di altissimo livello all'aperto, in ogni stagione dell'anno e nelle più svariate discipline; dal ciclismo allo sci alpino, dagli sport su spiaggia agli eventi di corsa su strada o di trial, dagli eventi di sci di fondo agli eventi di ciclismo fuori strada, all'orienteeing. Per quanto riguarda gli eventi al coperto o in impianti strutturati, non sempre l'impiantistica del Veneto è a livello dei parametri richiesti. Ad esempio, nelle candidature dei mondiali di basket 2015 o*

*degli Europei di calcio 2016, non erano state previste sedi in Veneto per questi motivi.*

*La rappresentanza di atleti veneti nelle delegazioni CONI che hanno partecipato alle varie edizioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici è sempre stata piuttosto numerosa. A Londra 2012 erano veneti 22 atleti su 290 per i Giochi Olimpici e 16 atleti su 112 per i Giochi Paralimpici. Anche nel medagliere gli atleti veneti hanno sempre portato un importante contributo: nelle 27 edizioni dei Giochi Olimpici Estivi hanno infatti conquistato complessivamente 134 medaglie. Da considerare poi la presenza come official (tecnici, dirigenti, arbitri, giudici) che corrisponde circa al 10 per cento del totale. Nei campionati le squadre venete rappresentano più del 10 per cento del movimento totale.*

*I dati e le valutazioni sopra riportate per ciò che riguarda lo sport italiano sono state ricavate dal Piano nazionale per la promozione dell'attività sportiva del 26 settembre 2012 elaborato dal Dipartimento Turismo e Sport (ufficio per lo sport) mentre i dati che descrivono la situazione dello sport veneto sono stati ricavati dalle relazioni de "I numeri dello sport veneto" a cura di Massimo Zanotto dello Studio Ghiretti & associati e da "I nuovi trend dello sport" a cura di Roberto Ghiretti, presentati alla Conferenza regionale sul ruolo dello sport veneto nel panorama nazionale, organizzata dal Coni veneto nel mese di dicembre del 2012.*

*I dati dimostrano come lo strumento legislativo in materia di sport attualmente in vigore nella Regione Veneto sia ormai ampiamente superato dall'evoluzione del movimento sportivo; un movimento sportivo dinamico, molto articolato che si esprime con registri e tonalità diverse. Rimane fondamentale lo sport di squadra e quello organizzato attraverso le società sportive, ma emerge ormai con evidenza quello svolto in forma individuale e quello legato allo sport di cittadinanza, così come quello socio-sanitario che favorisce un invecchiamento attivo e la prevenzione nonché, in casi sempre più ampi anche il trattamento terapeutico.*

*La presente proposta di legge è innovativa sia nelle finalità che nei contenuti; indica subito una direzione: lo sport non può essere un tema isolato o residuale, ma deve essere uno strumento che per le sue caratteristiche deve trovare ampi spazi nell'integrazione con le politiche sociali e sanitarie, con quelle turistiche e ambientali, con quelle giovanili, scolastiche e culturali. La dimensione sportiva è anche economica, soprattutto nella Regione Veneto che ha nel turismo la prima impresa produttiva. Così il Veneto deve continuare ad attrezzarsi per essere luogo accogliente con percorsi ciclopedonali, con impianti sportivi all'altezza delle aspettative, con spazi ed ambienti anche urbani che consentano l'offerta di attività sportivo e motoria e la conoscenza delle bellezze naturali della nostra regione.*

*Lo sport è innanzitutto valore agonistico, educativo, relazionale, contribuisce alla crescita personale e della comunità, consente di superare disagi e discriminazioni: da ciò deriva la necessità di proporre la Carta etica dello sport veneto, da inserire, grazie anche all'esperienza ed esemplare storia di tante società, di tanti dirigenti e di tanti atleti veneti, nel solco delle più importanti affermazioni valoriali europee ed internazionali.*

*Il Veneto deve riconoscere e sostenere l'associazionismo sportivo, le società sportive, il volontariato sportivo così come il talento sportivo: i dirigenti, i tecnici, gli atleti di valore, il volontariato e le famiglie che quotidianamente si*

*prodigano per consentire la pratica sportiva di tanti giovani, devono trovare il giusto riconoscimento nelle politiche sportive venete.*

*Il Veneto deve continuare a promuovere e sostenere lo sport nella scuola e deve continuare a collaborare nella programmazione e nell'esecuzione dei progetti con il mondo sportivo veneto, in particolare con il CONI e le sue articolazioni. Centrale deve essere il superamento di ogni barriera architettonica per consentire a tutti l'accesso agli impianti e alle attività sportive.*

*La presente proposta di legge istituisce la palestra della salute, certificata e in possesso di quei requisiti necessari per svolgere attività motoria terapeutica, di trattamento e cura, a favore delle persone con quadro clinico stabilizzato che trovano nello sport risposte adeguate ed efficaci in termini di mantenimento della salute.*

*Lo sport è sport per tutti, è sport di cittadinanza. Cittadinanza attiva! Per questo deve essere riconosciuta la valenza dello sport di cittadinanza sia nella dimensione socio educativa sia come opportunità di riqualificazione degli spazi urbani.*

*Formazione e lotta al doping sono gli altri due punti fondamentali per tutelare l'immagine dello sport, ma soprattutto chi pratica lo sport. Il Veneto deve dimostrarsi all'avanguardia anche su questo piano.*

*Il presente progetto di legge si compone di 25 articoli suddivisi in cinque capi.*

*Nel Capo I riservato alle Disposizioni generali l'articolo 1 enuncia le finalità e l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni regionali in materia di sport. In questo articolo 1 al comma 1 già si intravede in sintesi la nuova impostazione recata dal progetto di legge che vede lo sport "quale importante fattore per lo sviluppo umano" (come si legge nella Carta europea dello sport approvata dalla settimana Conferenza dei Ministri europei dello sport nel 1992 a Rodi) e l'attività fisico-motoria per tutti, non più ancorata esclusivamente alla competizione agonistica ma come nuovo bisogno sociale e fattore potente di educazione, di socializzazione e di benessere individuale e collettivo: in sostanza lo sport come diritto di cittadinanza. A queste finalità sono rivolte le attività e le funzioni della Regione attraverso l'integrazione delle politiche sportive con quelle sociali e socio sanitarie, giovanili, scolastiche e culturali, con le politiche di gestione del territorio, con le politiche turistiche, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale, la promozione e il sostegno dell'associazionismo e delle società sportive nonché il riconoscimento del volontariato sportivo, un'omogenea diffusione nel territorio degli impianti, degli spazi aperti e delle aree verdi al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente adatto, la fruizione e l'accessibilità delle strutture e degli spazi attrezzati (commi 2 e 3). Infine il comma 4 chiarisce che "le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività sportive riconosciute come professionistiche dalle normative e disposizioni del Coni".*

*L'articolo 2 "Obiettivi" che declina gli obiettivi che la Regione si pone nell'attuazione delle sue competenze in materia di sport, innanzitutto garantire a tutti i cittadini l'esercizio della pratica sportiva attraverso la promozione dell'attività sportiva delle associazioni e società sportive dilettantistiche, operanti senza fini di lucro, lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi anche ai fini del loro migliore utilizzo e il sostegno nell'acquisto di*



*attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili. Inoltre la Regione promuove l'attività sportiva dei giovani e l'educazione motoria, curriculare ed extracurriculare negli istituti scolastici di ogni ordine e grado; in particolare nella scuola primaria "sostenendo l'alfabetizzazione motoria" incentiva la diffusione delle attività sportive in orario extrascolastico; valorizzando il patrimonio scolastico e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni sportive, incrementa il funzionamento dei centri di avviamento allo sport e dei centri sportivi scolastici al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva dei giovani; contrasta il prematuro abbandono dell'attività sportiva in particolare da parte degli adolescenti. La Regione si pone altresì come obiettivo - ed è una importante novità del progetto di legge regionale - la promozione di iniziative a sostegno del volontariato sportivo, del fairplay e della Carta etica dello sport veneto. In questo ambito si pone anche l'esplicitazione dell'obiettivo di "incrementare la lotta contro il doping e l'educazione alla legalità". Infine tra gli obiettivi regionali anche la promozione della "Palestra della salute", dove "svolgere un'attività fisica personalizzata e tutorata, prescritta dal servizio sanitario regionale".*

*Valorizzando questa nuova impostazione - lo sport come diritto individuale e collettivo, importante fattore per lo sviluppo umano - si dettano disposizioni nei due articoli successivi.*

*L'articolo 3 rubricato "Sport di cittadinanza" prevede che la Regione promuova la realizzazione di progetti volti a garantire il diritto al gioco e al movimento ai cittadini di tutte le età, categorie sociali e di diversa abilità, valorizzando lo sport come strumento essenziale per prevenire patologie fisiche e psicologiche ed elemento fondante nell'educazione individuale, comunitaria, multietnica, prevedendo inoltre uno sport sostenibile che consenta la vivibilità e l'animazione degli spazi urbani, dei parchi urbani e delle aree verdi*

*L'articolo 4 rubricato "Palestra della Salute" prevede che la Regione riconosca e promuova le Palestre, nelle quali operano soggetti qualificati e viene fornito adeguato supporto alle persone con patologie che traggono beneficio dalla pratica sportiva. Si prevede inoltre che la Regione sostenga la diffusione dei defibrillatori negli impianti sportivi.*

*L'articolo 5 declina le funzioni programmatiche e incentivanti della Regione in materia di sport, oltre alla organizzazione, promozione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, costituzione di banche dati e reti informative da svolgere in collaborazione con il CONI e le sue articolazioni, il CIP e tutti i soggetti istituzionali ed i soggetti privati con competenze riconosciute nel settore sportivo. Successivamente si precisa che le funzioni relative alla programmazione regionale degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva, promozione dell'avviamento alla pratica motoria e sportiva, il sostegno all'associazionismo e alle società sportiva, la formazione e qualificazione degli operatori sportivi, promozione e diffusione della Carta etica dello sport, sono svolte in collaborazione con i soggetti istituzionali ed i soggetti privati sopra individuati attraverso:*

- a) la partecipazione all'elaborazione e all'attuazione del PTS di cui all'articolo 6;*
- b) la convenzione diretta per progetti ed attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale, per le campagne d'informazione e diffusione della cultura sportiva e della Carta etica*

*regionale dello sport, di progetti di educazione al far play, alla legalità e di lotta al doping nonché per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili.*

*Infine si precisa che le funzioni che coinvolgono la tutela della salute ed in particolare l'individuazione dei criteri e degli standard per realizzare le Palestre della Salute sono realizzate "in sede di attuazione del Piano socio-sanitario regionale, attraverso l'emanazione di apposite direttive della Giunta regionale adottate sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sanità e di sport".*

*L'articolo 6 determina contenuti procedure e durata del Programma Triennale dello Sport (PTS).*

*Il Piano ha durata triennale ed è predisposto dalla Giunta regionale sulla base delle proposte della Consulta regionale dello sport, dei comuni capoluogo e delle unioni di comuni, ed è approvato dal Consiglio regionale. Il PTS è attuato attraverso piani esecutivi annuali (PEA) dello sport che individuano, sulla base delle risorse stanziare nella legge regionale di bilancio criteri, progetti e beneficiari dei contributi.*

*L'articolo 7 individua le funzioni dei comuni prevedendo in particolare che i comuni anche in forma associata collaborino con la Regione per l'elaborazione del PTS, promuovano l'integrazione delle politiche sportive con quelle educative-scolastiche, giovanili, culturali, turistiche, ambientali, sanitarie e sociali e promuovano lo sport di cittadinanza.*

*Il Capo II "Strumenti di monitoraggio, di partecipazione, formazione, educazione e di garanzia" (articoli da 7 a 15) prevede nell'articolo 8 l'Osservatorio regionale dello sport precisandone compiti di raccolta dati sugli impianti e sull'andamento della domanda e dell'offerta. Nell'articolo 9 "Portale dello Sport veneto" si precisa che il Portale sarà lo strumento che la Regione mette a disposizione dei cittadini per avere accesso sul web ad informazioni puntuali ed univoche sulle attività praticabili e sui centri esistenti nel territorio.*

*L'articolo 10 individua il ruolo che, salve le competenze specifiche del Coni e delle sue articolazioni, la Regione intende svolgere, nell'ambito della formazione continua, per elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in servizio.*

*L'articolo 11 enfatizza, per il suo alto valore simbolico sul piano educativo e sociale, la Carta etica dello sport veneto. La Carta etica è adottata dalla Giunta regionale su proposta della Consulta regionale dello sport ed approvata dal Consiglio regionale.*

*Molto importante ai fini della valorizzazione delle strutture sportive e del ruolo a loro assegnato dal progetto di legge è l'articolo 12 "Tutela delle persone che praticano lo sport", che da un lato prevede nelle strutture sportive aperte al pubblico la presenza qualificata di almeno un responsabile tecnico in possesso del diploma universitario dell'istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in Scienze motorie o titolo equipollente, cui è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura, e dall'altro l'adozione di standard qualitativi delle strutture medesime precisando peraltro che la disposizione relativa alla presenza del responsabile tecnico non si applica sia alle attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente ministero, sia alle attività motorie e sportive disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti*

*dal CONI, dalle discipline associate e dalle associazioni benemerite riconosciute dal CONI, praticate nell'ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.*

*Gli articoli 13 e 14 disciplinano gli organismi di partecipazione individuandoli rispettivamente nella Consulta regionale dello Sport (articolo 13) e nella Conferenza regionale dello sport.*

*Infine, in coerenza con le finalità e gli obiettivi enunciati nel Capo I, l'articolo 15 disciplina la previsione di un Piano regionale di lotta al doping adottato dalla Giunta regionale su proposta della Consulta regionale dello sport e sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di sanità e di sport. Nell'articolo, oltre all'individuazione delle attività antidoping su cui impegnarsi è prevista quale norma particolarmente incisiva l'esclusione dall'assegnazione di contributi regionali delle società e delle associazioni sportive nelle quali siano tesserati atleti che risultino aver assunto sostanze che costituiscono doping per un biennio, e per cinque anni in caso di recidiva. Di contro è assegnato ogni anno un premio alle società sportive che hanno attivato progetti o campagne di sensibilizzazione contro il doping.*

*Il Capo III è dedicato alle "Convenzioni" con i soggetti istituzionali rispettivamente:*

*- l'articolo 16 alle convenzioni con il CONI e il CIP finalizzate al coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale ed alla collaborazione per la programmazione impiantistica e per l'espressione dei pareri tecnico-sportivi sugli impianti sportivi ai sensi delle norme vigenti;*

*- l'articolo 17 alle convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto per promuovere l'educazione motoria sul territorio, in particolare nella scuola dell'infanzia e primaria e per realizzare giochi sportivi studenteschi e manifestazioni sportive con gli enti locali e le università, per consentire la reciproca utilizzazione degli impianti da parte della comunità locale, e in particolare da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche per gli impianti universitari e da parte degli studenti universitari per gli impianti comunali;*

*- l'articolo 18 alle convenzioni con il ministero della giustizia per favorire l'esercizio e la pratica di attività motorie e ricreativo-sportive da parte dei detenuti e minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali e da parte del personale penitenziario e della giustizia minorile;*

*- l'articolo 19 alle convenzioni con le competenti Autorità militari e delle Forze dell'ordine, da un lato per favorire la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive del personale militare e delle forze dell'ordine, dall'altro per consentire l'utilizzo delle strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici, civili, militari e delle attrezzature anche da parte di tutti i cittadini.*

*Infine l'articolo 20 prevede il sostegno ai beneficiari di contributi regionali per lo sport attraverso convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito, convenzioni dirette a predeterminare e ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui.*

*Il Capo IV - di un solo articolo disciplina le sanzioni.*

*Il Capo V, dall'articolo 22 all'articolo 25 prevede negli articoli 22 e 23 norme di prima applicazione sia per disciplinare la presenza nelle strutture del responsabile tecnico e per l'adeguamento ai nuovi standard (articolo 22) sia per prevedere degli appositi corsi di formazione per i soggetti che pur non in*

*possesso del diploma ISEF o titoli equipollenti abbiano svolto e svolgano all'entrata in vigore della legge un'attività di istruttore nelle strutture sportive.*

*L'articolo 24 detta la norma finanziaria e infine l'articolo 25 dispone le abrogazioni della precedente normativa, prevedendo che sino all'approvazione del Programma triennale dello sport continui ad applicarsi la normativa vigente.*



# **INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT E DELL'ATTIVITÀ MOTORIA NEL VENETO**

## ***CAPO I - Disposizioni generali***

### **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.**

1. La Regione del Veneto promuove lo sport e l'attività motoria riconoscendone le funzioni:

- a) educative: nella formazione integrale della persona e nella realizzazione di sé anche attraverso il raggiungimento di risultati agonistici;
- b) di prevenzione: nella promozione e nel mantenimento del benessere psicofisico e della salute;
- c) sociali: nello sviluppo della comunità e nella diffusione di relazioni sociali inclusive;
- d) ecologiche: nella crescita di un rapporto con l'ambiente armonico e rispettoso.

2. In attuazione dell'articolo 5 commi 2 e 3, dell'articolo 6 comma 1 lettera n) e dell'articolo 11 comma 2 dello Statuto, della Carta Europea dello Sport e del Codice Europeo di Etica Sportiva, la Regione del Veneto si attiva per:

- a) il sostegno alla diffusione dello sport e di qualsiasi forma di attività motoria, anche attraverso l'integrazione delle politiche sportive con quelle sociali e socio sanitarie, giovanili, scolastiche e culturali, con le politiche di gestione del territorio, con le politiche turistiche, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
- b) la promozione e il sostegno dell'associazionismo e delle società sportive nonché il riconoscimento del volontariato sportivo;
- c) un'omogenea diffusione nel territorio degli impianti, degli spazi aperti e delle aree verdi al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente adatto;
- d) la fruizione e l'accessibilità delle strutture e degli spazi attrezzati.

3. Ai fini della presente legge, per sport e attività motoria s'intende qualsiasi forma di attività fisica organizzata o spontanea che abbia come obiettivo la formazione e l'educazione della persona, il raggiungimento di risultati agonistici, l'espressione o il miglioramento degli stili di vita, l'accrescimento del benessere psico-fisico e lo sviluppo delle relazioni sociali.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività sportive riconosciute come professionistiche dalle normative e disposizioni del Coni.

### **Art. 2 - Obiettivi.**

1. Nella attuazione delle sue competenze in materia di sport la Regione si pone i seguenti obiettivi:

- a) riconoscere il valore sociale, educativo e formativo dello sport come diritto di cittadinanza e diffondere l'attività sportiva e motorio-ricreativa per garantire a tutti i cittadini l'esercizio della pratica sportiva;
- b) promuovere l'attività sportiva delle associazioni e società sportive dilettantistiche, operanti senza fini di lucro;

- c) favorire lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi anche ai fini del loro migliore utilizzo;
- d) sostenere l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili;
- e) promuovere iniziative a sostegno del volontariato sportivo, del fairplay e della Carta etica dello sport veneto;
- f) promuovere l'estensione dell'educazione motoria, curriculare ed extracurriculare negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, in particolare nella scuola primaria sostenendo l'alfabetizzazione motoria;
- g) incentivare la diffusione delle attività sportive in orario extrascolastico, valorizzando il patrimonio scolastico e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni sportive;
- h) incrementare il funzionamento dei centri di avviamento allo sport e dei centri sportivi scolastici al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva dei giovani;
- i) sostenere progetti di aggregazione sportiva per i minori in situazione di disagio o devianza e/o già entrati nel circuito penale, al fine di favorire il loro recupero e positivo reinserimento sociale in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l'associazionismo sportivo;
- l) incrementare la lotta contro il doping e l'educazione alla legalità;
- m) garantire ai disabili l'accesso ai percorsi educativi, motori e sportivi, nelle scuole di ogni ordine e grado e in ogni altro luogo, attività e manifestazione sportiva;
- n) promuovere la Palestra della Salute dove svolgere un'attività fisica personalizzata e tutorata, prescritta dal servizio sanitario regionale;
- o) contrastare il prematuro abbandono dell'attività sportiva in particolare da parte degli adolescenti.

### **Art. 3 - Sport di cittadinanza.**

1. In attuazione dell'articolo 2 comma 1 lettera a) la Regione promuove la realizzazione di progetti volti a:

- a) garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie sociali;
- b) favorire stili di vita corretti ed attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale e a mantenere un adeguato stato di salute;
- c) promuovere la funzione educativa dello sport e del gioco, sia come opportunità di crescita individuale, sia per lo sviluppo della collettività, anche attraverso il recupero e la valorizzazione dei giochi tipici della comunità veneta;
- d) favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale multi-etnica;
- e) educare alla condivisione delle regole e delle scelte secondo i principi di partecipazione, e corresponsabilità;
- f) includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della capacità tecnico-sportiva, in particolare con riguardo agli anziani e alle persone che manifestano condizioni di disagio e disabilità, favorendo la cultura della condivisione e della solidarietà;
- g) favorire ed organizzare una attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dell'ambiente;

h) incentivare attività motoria e sportiva come elemento di vivibilità e animazione degli spazi urbani, anche individuando tipologie innovative di impiantistica, più flessibili e inserite nell'ambiente urbano ed extraurbano e nei parchi urbani o spazi verdi.

#### **Art. 4 - Palestra della Salute.**

1. La Regione promuove e riconosce le Palestre della Salute, quali strutture sportive idonee ad accogliere le persone che, attraverso un'attività fisica/motoria opportunamente avviata ed erogata, riducono i fattori di rischio o traggono beneficio per la propria salute.

2. Nelle Palestre della Salute operano soggetti in possesso di laurea in scienze motorie o del diploma universitario dell'istituto superiore di educazione fisica (ISEF) che su prescrizione del servizio sanitario regionale promuovono una idonea attività fisica/motoria di prevenzione e/o terapeutica a favore delle persone portatrici di patologie croniche e in condizioni cliniche stabili.

3. La Giunta regionale sentita le competenti commissioni consiliari determina i requisiti necessari per ottenere la certificazione di Palestra della Salute da parte delle competenti strutture del servizio sanitario regionale.

#### **Art. 5 - Funzioni regionali in materia di sport.**

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) organizzazione, promozione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, costituzione di banche dati e reti informative in collaborazione con gli enti locali, le unità locali socio sanitarie, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e le sue articolazioni -il Comitato italiano paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline associate, le associazioni benemerite-, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (MIUR) - Ufficio scolastico regionale veneto (USRV), università e altri enti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo;

b) programmazione regionale degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva, al fine di favorire:

1) la loro effettiva fruizione da parte dei cittadini anche in forma non organizzata;

2) la distribuzione equilibrata della dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale;

3) la manutenzione, il miglioramento, l'adeguamento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature esistenti e il loro pieno utilizzo;

c) incentivazione dell'accesso al credito, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito e le fondazioni, per l'acquisto, l'adeguamento o la realizzazione e la gestione di impianti, spazi e attrezzature sportive;

d) promozione dell'avviamento alla pratica motoria e sportiva in particolare dei bambini e dei giovani, nonché dei minori in situazione di disagio o di devianza e/o già entrati nel circuito penale, degli anziani, degli immigrati e dei soggetti più svantaggiati;

e) sostegno all'associazionismo e alle società sportive, valorizzando in modo particolare il volontariato sportivo;

f) formazione e qualificazione degli operatori sportivi;



- g) tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva attraverso forme di coordinamento delle funzioni sanitarie riguardanti la pratica sportiva agonistica e non agonistica, in collaborazione con il servizio sanitario regionale e in particolare con i medici e i pediatri e con la Federazione della medicina dello sport;
- h) promozione di interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica, in collaborazione anche con gli specifici corsi di laurea dell'università di Padova e Verona;
- i) individuazione dei criteri e degli standard per realizzare le Palestre della Salute di cui all'articolo 4;
- l) promozione e diffusione della Carta etica dello sport, anche attraverso riconoscimenti ed incentivi, per migliorare la pratica sportiva attraverso il rispetto di sé e degli altri;
- m) approvazione del programma triennale dello sport di seguito chiamato PTS;
- n) adozione di standard qualitativi delle strutture sportive a tutela delle persone che praticano lo sport;
- o) riconoscimento e valorizzazione del talento sportivo degli atleti del veneto attraverso sostegni sotto forma di contributi o borse di studio o servizi da assegnare agli atleti, ai preparatori o ai dirigenti sportivi.
- p) promozione e sostegno della diffusione e dell'utilizzo di Defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) negli impianti sportivi pubblici e privati dove si praticano attività motorie, quali palestre, piscine, circoli sportivi e ambienti simili, nel rispetto dei principi della legge 3 aprile 2001, n. 120 "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero".

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), d), e), f), l), o) sono realizzate, di norma, in collaborazione con gli enti locali, il CONI e le sue articolazioni quali il CIP, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate, le associazioni benemerite, il MIUR-Ufficio scolastico regionale, le Università venete, il Centro giustizia minorile, attraverso:

- a) la partecipazione all'elaborazione e all'attuazione del PTS di cui all'articolo 6;
- b) la convenzione diretta per progetti ed attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale, per le campagne d'informazione e diffusione della cultura sportiva e della Carta etica regionale dello sport, di progetti di educazione al far play, alla legalità e di lotta al doping nonché per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili;

3. Le funzioni di cui alle lettere g), h), i) e p) del comma 1 sono realizzate in sede di attuazione del Piano socio-sanitario regionale, attraverso l'emanazione di apposite direttive della Giunta regionale adottate sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sanità e di sport.

#### **Art. 6 - Programma triennale dello sport (PTS).**

1. Il PTS è predisposto dalla Giunta regionale sulla base delle proposte della Consulta regionale dello sport, dei comuni capoluoghi e delle unioni di comuni, ed è approvato dal Consiglio regionale.

2. Il PTS contiene in particolare:

- a) le priorità degli interventi e dei progetti, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie e la ripartizione fra le varie tipologie di interventi e progetti;

- b) gli interventi da realizzare in sinergia con le politiche socio-sanitarie nonché le politiche giovanili, scolastiche, culturali, turistiche e ambientali;
- c) gli interventi per la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento dell'impiantistica sportiva;
- d) gli interventi di sostegno all'associazionismo e alle società sportive;
- e) gli interventi di sostegno alla realizzazione delle principali manifestazioni sportive;
- f) i progetti di diffusione della cultura sportiva e dello sport di cittadinanza.

3. Il PTS ha durata triennale e comunque mantiene la sua efficacia sino alla approvazione del successivo.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare può apportare modifiche ed integrazioni al programma regionale dello sport.

5. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dello sport e la competente commissione consiliare dà attuazione al PTS attraverso piani esecutivi annuali (PEA) dello sport che individuano sulla base delle risorse stanziata nella legge regionale di bilancio criteri, progetti e beneficiari dei contributi da individuare attraverso appositi bandi fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 comma 2 lettera b).

6. I beneficiari dei contributi previsti dal comma 5 sono di norma:

- a) enti locali;
- b) enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, federazioni sportive nazionali, discipline associate e associazioni benemerite a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
- c) società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 289/2002 e successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
- d) centri universitari sportivi (CUS);
- e) parrocchie e altri enti ecclesiastici e religiosi, proprietari di impianti sportivi;
- f) enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.

#### **Art. 7 - Funzioni dei comuni.**

1. I Comuni anche in forma associata concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge in particolare:

- a) collaborando con la Regione per l'elaborazione del PTS con modalità individuate dalla Giunta;
- b) promuovendo l'integrazione delle politiche sportive con quelle educative-scolastiche, giovanili, culturali, turistiche, ambientali, sanitarie e sociali;
- c) pianificando gli spazi dedicati ad attività motorie e sportive nel territorio comunale, la realizzazione di nuovi impianti e la gestione delle strutture di proprietà comunale;
- d) raccogliendo e fornendo alla regione i dati statistici ed informativi necessari all'Osservatorio regionale dello sport, con particolare riferimento ai dati sull'impiantistica sportiva;
- e) promuovendo lo sport di cittadinanza.

## ***CAPO II - Strumenti di monitoraggio, di partecipazione, formazione, educazione e di garanzia***

### **Art. 8 - Osservatorio regionale dello sport.**

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettera a) è istituito l'Osservatorio regionale per lo sport.

2. L'Osservatorio svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) raccolta, aggiornamento ed analisi dei dati esistenti a livello regionale;
- b) monitoraggio degli impianti e delle attrezzature e del loro stato di manutenzione;
- c) monitoraggio delle tipologie ed attività sportive presenti e della loro utenza a livello regionale;
- d) predisposizione ed aggiornamento del quadro completo di domanda ed offerta nel settore;
- e) divulgazione e messa in rete dei dati raccolti.

3. L'Osservatorio svolge i suoi compiti in collaborazione con il CONI regionale e le sue articolazioni - il CIP, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline associate, le associazioni benemerite - gli enti locali e altri enti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo o della ricerca statistica.

4. I destinatari dei contributi di cui alla presente legge sono tenuti a fornire alla Regione dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di Osservatorio. La Regione, nel rispetto della normativa sulla privacy, è autorizzata a trattare i dati raccolti, nonché a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.

### **Art. 9 - Il portale dello sport veneto.**

1. Al fine di fornire una fonte di informazione univoca su tutte le attività sportive praticate nel territorio regionale e di offrire al cittadino la lista completa degli sport praticabili sul territorio e la dislocazione dei centri sportivi è istituito il Portale dello sport veneto, pubblicato in rete.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce modalità e soggetti che dovranno inserire ed aggiornare i dati nel portale. Coloro che non eseguiranno l'inserimento saranno esclusi dalle domande di contributi per impianti e manifestazioni.

3. La Giunta regionale determina annualmente nella legge di bilancio gli stanziamenti necessari alla tenuta del portale.

### **Art. 10 - Formazione.**

1. Ferme restando le competenze specifiche del Coni e delle sue articolazioni - le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le associazioni benemerite, il CIP - per gli aspetti tecnici delle singole discipline sportive, la Giunta regionale nel rispetto della normativa regionale in materia di formazione professionale e di accreditamento degli enti di formazione di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 19, sentiti la Facoltà di scienze motorie di Verona e il corso di laurea in scienze motorie di Padova, e la Consulta regionale dello Sport, individua profili professionali per le attività lavorative collegate allo sport e dell'attività motoria ed i relativi percorsi formativi.

2. La Giunta regionale favorisce nell'ambito delle attività di formazione continua, iniziative finalizzate a elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in servizio.

3. La Giunta regionale promuove e sostiene:

- a) la formazione del personale tecnico-sportivo e dei collaboratori delle associazioni e società sportive e motorie per interventi di primo soccorso;
- b) la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti all'utilizzo dei DAE ed individua i criteri di autorizzazione e accreditamento secondo quanto disposto nelle "Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici" siglato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27 febbraio 2003.

#### **Art. 11 - La Carta etica dello sport veneto.**

1. La Carta etica dello sport veneto si fonda sui principi che ispirano l'attività motoria e sportiva:

- a) il rispetto di sé e dei propri tempi di sviluppo e maturazione;
- b) il rispetto degli altri, della squadra e la cultura della solidarietà;
- c) la lealtà e l'onestà, il rispetto delle regole e del giudice o arbitro sportivo;
- d) il rifiuto dell'utilizzo di mezzi illeciti o scorretti.

2. La Carta etica dello sport veneto valorizza il volontariato e l'associazionismo sportivo.

3. La Carta etica dello sport è adottata dalla Giunta regionale su proposta della Consulta regionale dello sport ed approvata dal Consiglio regionale.

#### **Art. 12 - Tutela delle persone che praticano lo sport.**

1. Le palestre, le sale ginniche e le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero del benessere psico-fisico della persona, utilizzano la presenza di almeno un responsabile tecnico in possesso del diploma universitario dell'istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in Scienze motorie o titolo equipollente cui è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura.

2. I soggetti esercenti le strutture di cui al comma 1, a titolo gratuito o oneroso, indicano in ogni forma di comunicazione pubblica lo standard regionale adottato fra quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n).

3. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, gli esercenti le attività di cui al comma 1 sono tenuti a rendere al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita denuncia, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di legge con cui sono attestati:

- a) l'acquisizione da parte dell'esercente di almeno un istruttore in possesso di uno dei titoli di cui al comma 1 e il rispetto dell'obbligo previsto dal medesimo comma come condizione per l'esercizio dell'attività;
- b) lo standard adottato ai sensi del comma 2.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo:

- a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente ministero;
- b) le attività motorie e sportive disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, dalle discipline associate e dalle associazioni benemerite riconosciute dal CONI, praticate nell'ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti la Consulta regionale dello sport ed il CONI regionale definisce:

- a) i requisiti per gli impianti e le attrezzature per l'esercizio delle attività motorie;
- b) le modalità per l'adeguamento agli standard;
- c) le modalità per l'esercizio della vigilanza.

#### **Art. 13 - Consulta regionale dello sport.**

1. La Regione istituisce la Consulta regionale dello sport con funzione consultiva e propositiva per le attività previste della presente legge; la consulta regionale fornisce parere obbligatorio al Piano triennale dello sport e al piano annuale esecutivo; elabora la Carta etica regionale dello sport.

2. La Consulta si avvale dell'attività dell'Osservatorio regionale dello sport di cui all'articolo 8.

3. La Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente determina la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta che deve comunque prevedere al suo interno la presenza dei rappresentanti del CONI e delle sue articolazioni - Cip regionale, federazioni nazionali, enti di promozione sportiva, discipline associate, associazioni benemerite- degli enti locali, del MIUR-Ufficio scolastico regionale, delle Università di Padova e di Verona, della Federazione medico sportiva italiana, delle Forze armate e delle Forze dell'ordine, del Centro giustizia minorile per il Veneto. Il Presidente della consulta viene individuato dalla Consulta stessa fra i propri componenti.

4. Alle riunioni della Consulta, possono partecipare senza diritto di voto, i consiglieri regionali componenti della commissione regionale competente in materia di sport.

5. La partecipazione alla Consulta è senza oneri per la Regione.

#### **Art. 14 - Conferenza regionale dello sport.**

1. La Regione, al fine di assicurare la più ampia partecipazione nell'attuazione e verifica dell'attività e degli interventi regionali in materia di sport, in particolare del PTS, indice ogni due anni una pubblica conferenza sullo stato delle iniziative della Regione in campo sportivo e sulle relative prospettive.

#### **Art. 15 - Piano regionale e attività anti-doping.**

1. Al fine di evitare l'assunzione da parte degli atleti di sostanze dopanti o metodiche diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, la Giunta regionale, su proposta della Consulta regionale dello sport e sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di sanità e di sport, promuove un

Piano regionale di lotta al doping, contenente le attività di prevenzione, sensibilizzazione, tutela e controllo della salute nelle attività sportive secondo i principi della legge 14 dicembre 2000, n. 376 “Disciplina della tutela sanitaria della attività sportive e della lotta contro il doping”; di norma il Piano regionale di lotta al doping viene realizzato in collaborazione con le aziende ULSS, con il CONI e le sue articolazioni, in particolare con la Federazione medico sportiva, le istituzioni scolastiche e le Università, l’associazionismo e le società sportive.

2. Il Piano regionale di lotta al doping, favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi:

- a) iniziative e programmi di prevenzione nell'ambito delle scuole e delle Università;
- b) informazione antidoping tra i praticanti attività sportivo-motoria nelle palestre e sale ginniche;
- c) campagne di formazione, informazione ed educazione sui rischi per la salute derivanti dal doping e sugli effetti derivanti dall'uso di farmaci, integratori e sostanze, anche acquistati all'estero e via internet rivolte agli atleti agonisti con particolare attenzione ai giovani che intendono svolgere sport a livello professionistico e alle loro famiglie;
- d) servizio di consulenza gratuita sui rischi per la salute derivanti dall’assunzione di sostanze dopanti, farmaci e integratori alimentari;
- e) corsi di formazione e di aggiornamento sui danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti e sulla normativa antidoping per i direttori tecnici delle palestre nonché per i dirigenti, i tecnici, gli allenatori e i preparatori atletici delle associazioni e delle società sportive;
- f) programmi formativi e di aggiornamento professionale per gli operatori medici, in particolare per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta.

3. La Giunta regionale esclude dall’assegnazione di contributi regionali le società e associazioni sportive alle quali siano tesserati atleti che risultino aver assunto sostanze che costituiscono doping ai sensi dell’articolo 1 della legge 376/2000 o i cui dirigenti, tecnici, allenatori e preparatori atletici siano stati riconosciuti responsabili di violazioni della normativa statale antidoping. L’esclusione dalla assegnazione è disposta a seguito del riscontro di responsabilità eseguito dalle autorità competenti ed è protratta per un biennio ed in caso di recidiva per cinque anni.

4. Ogni anno la Giunta regionale attribuisce la certificazione di qualità e un premio sotto forma di contributo o materiale sportivo alle società sportive che hanno attivato progetti o campagne di sensibilizzazione contro il doping.

5. La Giunta regionale predispone materiale informativo concernente i rischi per la salute connessi all'uso di sostanze dopanti e all'abuso di farmaci e integratori alimentari, destinato ai praticanti attività sportivo e motoria. In particolare la Giunta regionale promuove la predisposizione di un modulo informativo che le società sportive le palestre e i centri benessere propongono agli atleti al momento dell'iscrizione alle attività sportive e motorie da esse organizzate.

### ***CAPO III - Convenzioni***

#### **Art. 16 - Convenzioni Regione-CONI-CIP.**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stipula con il CONI e il CIP apposite convenzioni dirette a:

- a) promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale;
- b) collaborare per la programmazione impiantistica e per l'espressione dei pareri tecnico-sportivi sugli impianti sportivi ai sensi delle norme vigenti.

#### **Art. 17 - Rapporti tra Regione, enti locali, università e istituzioni scolastiche.**

1. La Giunta regionale stipula una apposita convenzione con il Miur-Ufficio scolastico regionale per il Veneto al fine di:

- a) promuovere il sostegno dell'attività sportivo-scolastica e dell'educazione motoria sul territorio, soprattutto nell'ambito della scuola d'infanzia e primaria;
- b) incentivare la realizzazione di giochi sportivi studenteschi, di manifestazioni sportive e iniziative a esse collegate, anche a carattere nazionale.

2. La Giunta regionale favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli enti locali e le università per consentire:

- a) la fruizione degli impianti sportivi di proprietà delle università comunque in uso alle stesse da parte della comunità locale e in particolare da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
- b) disciplinare le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali.

#### **Art. 18 - Convenzione tra Regione del Veneto, Amministrazione penitenziaria Dipartimento giustizia minorile, Casa di reclusione e circondariale.**

1. La Giunta regionale, previo protocollo d'intesa da sottoscrivere con il Ministero della giustizia, stipula con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria e il Centro giustizia minorile per il Veneto apposite convenzioni, anche a carattere oneroso, per favorire l'esercizio e la pratica di attività motorie e ricreativo-sportive da parte dei detenuti e minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali e da parte del personale penitenziario e della giustizia minorile.

#### **Art. 19 - Convenzioni con le Forze armate e con le Forze dell'ordine.**

1. La Giunta regionale promuove la stipula di apposite convenzioni con le competenti Autorità militari e delle Forze dell'ordine al fine di favorire:

- a) la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive del personale militare e delle forze dell'ordine;
- b) l'utilizzo delle strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici, civili, militari e delle attrezzature anche da parte di tutti i cittadini.

#### **Art. 20 - Convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito.**

1. La Regione può stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito convenzioni dirette a predeterminare e ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui ai beneficiari dei contributi.

2. Gli stanziamenti relativi ai contributi in conto interessi possono altresì affluire in un apposito fondo a contabilità separata presso l'Istituto per il Credito

Sportivo, che lo gestisce nelle forme indicate nella convenzione di cui al comma 1.

#### ***CAPO IV - Sanzioni***

##### **Art. 21 - Sanzioni in materia di esercizio delle attività motorio-ricreative.**

1. Chiunque gestisca un impianto di cui all'articolo 12, in violazione di quanto previsto dal medesimo articolo 12, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00.

#### ***CAPO V - Norme transitorie e finali***

##### **Art. 22 - Norme di prima applicazione.**

1. Entro novanta giorni dalla chiusura del corso formativo e delle relative prove, previsto nell'articolo 23, gli esercenti delle strutture sportive previste dall'articolo 12 già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono rendere al comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attestano di aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo 12 o dall'articolo 23.

2. In sede di prima applicazione della presente legge e sino all'entrata in vigore degli standard regionali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera n), coloro che iniziano l'attività previste dall'articolo 12 sono tenuti alla sola dichiarazione prevista dalla lettera a del comma 4 del medesimo articolo 12.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore degli standard previsti dall'articolo 12, comma 5 gli esercenti le strutture sportive previste dal comma 1 del medesimo articolo 12 sono tenuti a rendere le dichiarazioni previste dal comma 3 di detto articolo.

##### **Art. 23 - Responsabile tecnico prima applicazione.**

1. Nelle strutture sportive previste dall'articolo 12 già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la responsabilità dell'applicazione dei programmi di attività motoria può essere affidata oltre che ai soggetti in possesso dei titoli ivi richiesti anche ad un operatore che abbia svolto attività di istruttore ed abbia frequentato un apposito corso istituito da Giunta regionale superando positivamente il relativo esame finale.

2. La giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina le modalità del percorso formativo previsto al comma 1 cui possono accedere esclusivamente le persone che hanno svolto certificata attività di istruttore nelle strutture sportive di cui al comma 1 per un periodo continuativo non inferiore a due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli esercenti delle strutture sportive devono dare atto del conferimento dell'incarico di responsabile tecnico entro novanta giorni dall'avvenuta chiusura delle prove finali del corso formativo al comune con la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di cui all'articolo precedente.



#### **Art. 24 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 1.000.000,00 euro, si fa fronte per ciascuno degli esercizi 2014-2015 con le risorse allocate nell'upb U0178 "Iniziativa per lo sviluppo dello sport" che vengono incrementate utilizzando per pari importo le risorse dell'upb 185 "Fondo speciale per le spese correnti" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015.

2. Agli oneri di parte investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 1.500.000 di euro, si fa fronte per gli esercizi 2014-2015 con le risorse allocate nell'upb U0179 "Impiantistica sportiva" che vengono incrementate utilizzando per pari importo le risorse dell'upb 186 "Fondo speciale per le spese d'investimento del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015.

#### **Art. 25 - Abrogazioni e disposizioni transitorie.**

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 5 aprile 1993, n.12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e successive modifiche ed integrazioni;
- b) l'articolo 91 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (Legge finanziaria 2000)";
- c) l'articolo 63 della legge regionale 30 gennaio 2004, n.1 "Legge finanziaria per l'esercizio 2004";
- d) l'articolo 19 della legge regionale 27 febbraio 2008, n.1 "Legge finanziaria per l'esercizio 2008";
- e) l'articolo 148 ed il comma 1 dell'articolo 149 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

2. Sino all'approvazione del primo PTS di cui all'articolo 6 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Consulta regionale per lo sport di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 aprile 1993, n.12, resta in carica sino all'insediamento della Consulta regionale per lo sport prevista dall'articolo 13.

## INDICE

CAPO I - Disposizioni generali .....	11
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione. ....	11
Art. 2 - Obiettivi.....	11
Art. 3 - Sport di cittadinanza.....	12
Art. 4 - Palestra della Salute. ....	13
Art. 5 - Funzioni regionali in materia di sport. ....	13
Art. 6 - Programma triennale dello sport (PTS).....	14
Art. 7 - Funzioni dei comuni.....	15
CAPO II - Strumenti di monitoraggio, di partecipazione,.....	16
formazione, educazione e di garanzia.....	16
Art. 8 - Osservatorio regionale dello sport. ....	16
Art. 9 - Il portale dello sport veneto.....	16
Art. 10 - Formazione.....	16
Art. 11 - La Carta etica dello sport veneto.....	17
Art. 12 - Tutela delle persone che praticano lo sport.....	17
Art. 13 - Consulta regionale dello sport.....	18
Art. 14 - Conferenza regionale dello sport. ....	18
Art. 15 - Piano regionale e attività anti-doping. ....	18
CAPO III - Convenzioni .....	19
Art. 16 - Convenzioni Regione-CONI-CIP. ....	20
Art. 17 - Rapporti tra Regione, enti locali, università e istituzioni scolastiche. ....	20
Art. 18 - Convenzione tra Regione del Veneto, Amministrazione penitenziaria Dipartimento giustizia minorile, Casa di reclusione e circondariale.....	20
Art. 19 - Convenzioni con le Forze armate e con le Forze dell'ordine. .....	20
Art. 20 - Convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito.....	20
CAPO IV - Sanzioni .....	21
Art. 21 - Sanzioni in materia di esercizio delle attività motorio- ricreative. ....	21
CAPO V - Norme transitorie e finali .....	21
Art. 22 - Norme di prima applicazione. ....	21
Art. 23 - Responsabile tecnico prima applicazione. ....	21
Art. 24 - Norma finanziaria.....	22
Art. 25 - Abrogazioni e disposizioni transitorie. ....	22

PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 1**

**Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1**  
STATUTO DEL VENETO

**Art. 5 - Principi fondamentali.**

1. La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale.
2. La Regione persegue le migliori condizioni di vita della comunità veneta, l'affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.
3. La Regione riconosce e valorizza il principio di sussidiarietà, sancito nell'articolo 118 della Costituzione, realizzando le condizioni affinché l'intervento pubblico non sia sostitutivo della libera capacità di autorganizzazione delle persone e delle aggregazioni sociali e si svolga nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ogni soggetto.
4. La Regione promuove forme di collaborazione con soggetti privati al fine di realizzare interventi ed attività di interesse generale della collettività. Riconosce e favorisce il ruolo del volontariato.
5. La Regione, ispirandosi ai principi di civiltà cristiana e alle tradizioni di laicità e di libertà di scienza e pensiero, informa la propria azione ai principi di eguaglianza e di solidarietà nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione; promuove la partecipazione e l'integrazione di ogni persona nei diritti e nei doveri, contrastando pregiudizi e discriminazioni; opera per la realizzazione di una comunità accogliente e solidale.
6. La Regione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale ed economica della comunità; opera a favore di tutti coloro che, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, possiedono un particolare legame con il territorio, garantendo comunque ai minori i medesimi diritti.
7. La Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli.

**Art. 6 - Diritti e obiettivi delle politiche regionali.**

1. La Regione, informando la propria azione al principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future:

- a) garantisce e valorizza il diritto alla vita;
- b) riconosce e valorizza lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia; attiva politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro ed adegua l'erogazione dei servizi alla composizione del nucleo familiare;
- c) riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna;
- d) opera per garantire e rendere effettivo il diritto all'istruzione ed alla formazione permanente;
- e) riconosce la centralità e l'autonomia dell'università e valorizza la ricerca, quali strumenti decisivi per la competitività del sistema economico e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; a tal fine dispone specifici finanziamenti ad università ed enti di ricerca;
- f) favorisce il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione, anche a carattere locale, come presupposto per l'esercizio della democrazia;
- g) promuove le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità e contrastando ogni forma di degrado urbano e sociale;
- h) riconosce e valorizza la funzione sociale del lavoro e dell'impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità; opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro, perseguendo una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, e promuovendo la formazione e la riqualificazione professionale; tutela il lavoro in tutte le sue forme;
- i) opera per eliminare gli squilibri tra territori, settori, persone e gruppi;
- l) valorizza l'imprenditorialità e l'iniziativa economica individuale e collettiva; opera per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di trasparenza nel mercato; favorisce le forme di cooperazione e, in particolare, quella a mutualità prevalente e sociale;
- m) assicura il diritto alla salute e all'assistenza, tramite un sistema di servizi sanitari e sociali universalistico, accessibile ed equo;
- n) ispira il proprio ordinamento legislativo e amministrativo alla tutela e protezione della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, garantendo, in particolare, i diritti alla famiglia, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;
- o) attiva politiche di promozione alla vita attiva e di assistenza a favore della popolazione anziana, in particolare nelle condizioni di non autosufficienza;
- p) opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità, anche sostenendo progetti di vita indipendente.

**Art. 11 - Funzioni amministrative e autonomie locali.**

1. Il comune rappresenta la comunità territoriale fondamentale e ne cura gli interessi.
2. La Regione informa la propria attività al principio di responsabilità politica ed amministrativa dei diversi livelli di governo locale nonché al rispetto e alla valorizzazione dell'autonomia dei comuni, delle loro unioni, delle province, delle città metropolitane così come riconosciute dalla Costituzione, attribuendo le funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze.

3. Al fine di rafforzare il sistema regionale delle autonomie la Regione persegue con gli enti locali forme di cooperazione e di supporto ispirate al principio di leale collaborazione.
4. I comuni, anche in forma associata, esercitano la generalità delle funzioni amministrative.
5. Le province esercitano le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario nel territorio provinciale.
6. La Regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative ad essa espressamente riservate dalla legge.
7. I conferimenti di funzioni amministrative agli enti locali da parte della Regione sono stabiliti con legge, approvata sulla base di intese stipulate nel Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione.
8. La Regione, con la legge di conferimento, assicura e trasferisce contestualmente le risorse strumentali e il personale necessari per l'esercizio delle funzioni conferite. Garantisce altresì che le risorse economiche spettanti alle autonomie locali consentano di finanziare le funzioni loro attribuite. La legge regionale determina le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse tenendo conto:
  - a) delle caratteristiche dei territori;
  - b) delle condizioni sociali, demografiche ed economiche della popolazione residente nei territori;
  - c) della potenziale capacità fiscale;
  - d) delle condizioni di miglior efficienza.
9. La Regione valorizza le autonomie funzionali.

### **CARTA EUROPEA DELLO SPORT**

approvata dalla 7<sup>a</sup> Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport (CDDS – Comitato per lo Sviluppo dello Sport), a Rodi il 13-15 maggio 1992

### **CODICE EUROPEO DI ETICA SPORTIVA**

approvato dalla 7<sup>a</sup> Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport (CDDS – Comitato per lo Sviluppo dello Sport), a Rodi il 13-15 maggio 1992

### **Nota all'articolo 6**

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (1)

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2003).

### **Art. 90 - Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.**

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro (2).

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre

1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (3);

b) all'articolo 83, comma 2, le parole: «a lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro» (4).

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa (5).

6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».

7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono inserite le seguenti: «e le società e associazioni sportive dilettantistiche» (6).

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (7).

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (8);

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata (9).

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono soppresse (10).

11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive dilettantistiche» (11).

11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con

capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato (12).

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive (13).

13. Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici (14).

14. Il fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

15. [La garanzia prestata dal fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilità del fondo] (15).

16. La dotazione finanziaria del fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro (16) (17).

18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;  
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni (18) (19).

18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva (20).

18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci (21).

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. [Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

- a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
- b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
- c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali] (22) (23).

21. [Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138] (24) (25).

22. [Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20] (26) (27).

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive (28).

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi



per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento (29).

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti (30).

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

(2) Per l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 7, D.L. 28 maggio 2004, n. 136.

(3) Aggiunge un periodo all'art. 81, comma 1, lettera m), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(4) Per l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 7, D.L. 28 maggio 2004, n. 136.

(5) Per l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 7, D.L. 28 maggio 2004, n. 136.

(6) Per l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 7, D.L. 28 maggio 2004, n. 136.

(7) Per l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 7, D.L. 28 maggio 2004, n. 136.

(8) Sostituisce la lettera i-ter) al comma 1 dell'art. 13-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(9) Per l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 7, D.L. 28 maggio 2004, n. 136.

(10) Per l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 7, D.L. 28 maggio 2004, n. 136.

(11) Per l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 7, D.L. 28 maggio 2004, n. 136.

(12) Comma aggiunto dal comma 470 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Le disposizioni di cui al citato comma 470, e conseguentemente al presente comma, si intendono applicabili anche all'imposta sugli intrattenimenti e all'imposta sulla pubblicità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7-octies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 128 dell'art.1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(13) Comma così sostituito dal comma 3-ter dell'art. 64, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

(13) Comma prima sostituito dal comma 3-ter dell'art. 64, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, e poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 47, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, come modificata dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

(15) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 47, D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

(16) Lettera così modificata dall'art. 4, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(17) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 424 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 18, 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 24, 25 e 26, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Regione Valle d'Aosta e in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 17, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché, per il solo comma 17, in riferimento anche all'art. 117 della Costituzione.

(18) Gli attuali commi 18, 18-bis e 18-ter così sostituiscono l'originario comma 18 ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(19) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 424 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 18, 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 24, 25 e 26, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Regione Valle d'Aosta e in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 17, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché, per il solo comma 17, in riferimento anche all'art. 117 della Costituzione.

(20) Gli attuali commi 18, 18-bis e 18-ter così sostituiscono l'originario comma 18 ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(21) Gli attuali commi 18, 18-bis e 18-ter così sostituiscono l'originario comma 18 ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(22) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 424 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 18, 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale

18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 24, 25 e 26, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Regione Valle d'Aosta e in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 17, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché, per il solo comma 17, in riferimento anche all'art. 117 della Costituzione.

(24) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(25) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 424 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 18, 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 24, 25 e 26, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Regione Valle d'Aosta e in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 17, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché, per il solo comma 17, in riferimento anche all'art. 117 della Costituzione.

(26) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(27) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 424 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 18, 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 24, 25 e 26, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Regione Valle d'Aosta e in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 17, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché, per il solo comma 17, in riferimento anche all'art. 117 della Costituzione.

(28) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 424 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del

contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 18, 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 24, 25 e 26, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Regione Valle d'Aosta e in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 17, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché, per il solo comma 17, in riferimento anche all'art. 117 della Costituzione.

(29) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 424 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 18, 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 24, 25 e 26, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Regione Valle d'Aosta e in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 17, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché, per il solo comma 17, in riferimento anche all'art. 117 della Costituzione.

(30) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 424 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 18, 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 24, 25 e 26, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Regione Valle d'Aosta e in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 17, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché, per il solo comma 17, in riferimento anche all'art. 117 della Costituzione.

## **Nota all'articolo 10**

### **Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 (BUR n. 78/2002)**

ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE ACCREDITATI

## **Nota all'articolo 12**

### **Legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).**

NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

#### **Art. 19 - Segnalazione certificata di inizio attività - Scia (2).**

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la

segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione (3).

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente (4).

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (5).

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20] (6).

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni (7).

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali (8).

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (9).

-----  
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

(2) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi la lettera c) del comma 2 dell'art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

(3) Comma così modificato prima dal numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi dal comma 1 dell'art. 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ed infine dal comma 1 dell'art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

(4) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(5) Comma aggiunto dal comma 1-quinquies dell'art. 2, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(6) Comma abrogato dal n. 14) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

(7) Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, modificato dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69, dal comma 1 dell'art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, infine, così sostituito dal comma 4-bis dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411 e il comma 4-ter del citato art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(8) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e poi così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(9) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

## **Nota all'articolo 15**

### **Legge 14 dicembre 2000, n. 376 (1).**

DISCIPLINA DELLA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE  
E DELLA LOTTA CONTRO IL DOPING.

#### **Art. 1 - Tutela sanitaria delle attività sportive Divieto di doping.**

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della

salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.

2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.

4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

-----

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2000, n. 294

## **Nota all'articolo 25**

### **Legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 (BUR n. 29/1993)**

NORME IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO. (1) (2)

-----

(1) Vedi anche per il riparto delle funzioni disciplinate dalla presente legge gli articoli 148 e 149 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , in particolare il comma 1 dell'articolo 149 delega alle province le funzioni relative a:

- "a) incentivazione in ordine alla promozione delle attività sportive fisico-motorie;
- b) formazione ed aggiornamento professionale degli operatori sportivi;
- c) incentivazione delle manifestazioni provinciali e locali."

(2) L'art. 63 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 dispone che: "La Giunta regionale è autorizzata a predisporre, sentita la competente Commissione consiliare, un progetto finalizzato ad incentivare l'avviamento alla pratica sportiva nelle scuole attraverso un incremento delle attività motorio sportive in esse praticate, avvalendosi degli insegnanti ed in sinergia con federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società ed associazioni loro affiliate. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle istituzioni scolastiche che fanno domanda a seguito di apposito bando."



**Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (BUR n. 11/2000)**

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2000)

**Art. 91 – Interventi di completamento di impianti sportivi comunali.**

1. Al fine di favorire interventi di completamento di impianti sportivi comunali, è concesso un contributo straordinario per l'anno 2000 di lire 600 milioni (capitolo n. 73004).
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce appositi criteri e modalità di presentazione delle domande.

**Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004)**

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2004

**Art. 63 - Disposizioni in materia di attività sportiva nelle scuole.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre, sentita la competente Commissione consiliare, un progetto finalizzato ad incentivare l'avviamento alla pratica sportiva nelle scuole attraverso un incremento delle attività motorio sportive in esse praticate, avvalendosi degli insegnanti ed in sinergia con federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società ed associazioni loro affiliate. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle istituzioni scolastiche che fanno domanda a seguito di apposito bando.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di euro 1.500.000,00 per l'anno 2004 (u.p.b. U0178 "Iniziativa per lo sviluppo dello sport").

**Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (BUR n. 19-1/2008)**

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2008

**Art. 19 - Formazione educatori sportivi.**

1. La Regione del Veneto, riconoscendo l'importante ruolo educativo dei dirigenti e degli animatori che operano nelle società sportive, eroga alle medesime contributi per l'attuazione di progetti di formazione e aggiornamento specificatamente destinati a queste figure che accompagnano i giovani negli anni della crescita psico-fisica. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata, previo parere della competente commissione consiliare, a predisporre i conseguenti strumenti attuativi e promozionali.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0178 "Iniziativa per lo sviluppo dello sport" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

**Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)**

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

**Art. 148 - Funzioni della Regione.**

1. La Regione svolge le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e, in particolare, quelle concernenti la definizione degli indirizzi generali delle politiche in materia di sport, attraverso l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione; sperimentazione per garantire la funzione sociale ed educativa dello sport:

2. Ai sensi della legislazione vigente, la Regione svolge altresì le seguenti funzioni:

a) iniziative tese a favorire il riequilibrio nel territorio regionale della distribuzione dell'impiantistica sportiva, secondo parametri tecnici degli impianti definiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

b) incentivazione ed erogazione di contributi per la realizzazione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi;

c) realizzazione del sistema informativo sportivo regionale;

d) incentivazioni in ordine a manifestazioni ed eventi sportivi di livello regionale, nazionale e internazionale.

e) la promozione dell'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, le autonomie scolastiche, le associazioni e gli enti di promozione sportiva.

**Art. 149 - Funzioni delle Province.**

1. Sono delegate alle province le funzioni relative a:

a) incentivazione in ordine alla promozione delle attività sportive e fisico-motorie;

b) formazione ed aggiornamento professionale degli operatori sportivi;

c) incentivazione delle manifestazioni provinciali e locali.

2. Alla provincia di Venezia sono delegate le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga veneta" e successive modifiche e integrazioni, intendendosi sostituiti agli organi della Regione i competenti organi della provincia di Venezia. (126)

3. Alle province montane interessate sono delegate le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 "Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina" e successive modifiche e integrazioni, secondo le procedure, i termini e le modalità disciplinate con successiva legge regionale da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 (BUR n. 29/1993)**

**NORME IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO. (1) (2)**

**Art. 9 - Consulta regionale per lo sport.**

1. E' istituita la Consulta regionale per lo sport.

2. La Consulta, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta dall'assessore regionale competente per materia o da un suo delegato che la presiede e da:

a) tre amministratori di enti locali, di cui uno in rappresentanza dei comuni designati dall'Anci, uno in rappresentanza delle Comunità montane designato dall'Uncem e uno in rappresentanza delle province designato dall'Urpv;

b) il delegato regionale del Coni;

- c) tre rappresentanti delle federazioni sportive nazionali, di cui uno in rappresentanza della Fisd, designati dalla delegazione regionale Coni;
- d) tre rappresentanti degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, riconosciuti dal Coni, maggiormente rappresentativi a livello regionale, tenuto conto del numero delle società sportive o ricreative motorie affiliate, del numero di tesserati e dell'attività svolta nell'ambito della Regione;
- e) un rappresentante per ogni Istituto superiore di educazione fisica con sede nel Veneto;
- f) il sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;
- g) un rappresentante della regione militare nordest;
- h) il dirigente del dipartimento sport e tempo libero.

3. La consulta, ove tratti di impiantistica sportiva, è integrata da un esperto designato dalla delegazione regionale del Coni.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale del dipartimento sport e tempo libero designato dal Presidente della Giunta regionale.

5. Alle riunioni della Consulta, possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri regionali che compongono la Commissione consiliare competente per materia.

**Art. 10 - Funzionamento e attribuzioni della Consulta regionale per lo sport.**

1. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura del Consiglio regionale.

2. La Consulta è convocata dal Presidente ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.

3. I rappresentanti di enti e organismi che compongono la Consulta devono essere designati entro 60 giorni dalla data della richiesta di designazione.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, la Consulta può esercitare le proprie funzioni, purchè sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno.

5. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti validi e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. La Consulta è organo di consulenza della Giunta regionale in materia di sport e tempo libero, con particolare riferimento alle iniziative legislative in materia e all'attività di programmazione di cui all'art. 5.

7. Il dirigente del dipartimento sport e tempo libero dispone la corresponsione ai componenti della commissione, non dipendenti regionali, dell'indennità di partecipazione, per ogni giornata di seduta, nonchè del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nei termini previsti dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 43 . (3).

-----  
(1) Vedi anche per il riparto delle funzioni disciplinate dalla presente legge gli articoli 148 e 149 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , in particolare il comma 1 dell'articolo 149 delega alle province le funzioni relative a:

- "a) incentivazione in ordine alla promozione delle attività sportive fisico-motorie;
- b) formazione ed aggiornamento professionale degli operatori sportivi;
- c) incentivazione delle manifestazioni provinciali e locali."

(2) L'art. 63 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 dispone che: "La Giunta regionale è autorizzata a predisporre, sentita la competente Commissione consiliare, un progetto finalizzato ad incentivare l'avviamento alla pratica sportiva nelle scuole attraverso un incremento delle attività motorio sportive in esse praticate, avvalendosi degli insegnanti ed in sinergia con federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società ed associazioni loro affiliate. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle istituzioni scolastiche che fanno domanda a seguito di apposito bando."

(3) Comma così sostituito da comma 1 art. 46 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6